

Prodotto offerto ai non consumatori con esclusione della clientela al dettaglio

DEPOSITO VINCOLATO IN EURO**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: www.bnl.itContatti: <https://bnl.it/it/contattaci>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome / Cognome: _____ Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Numero Delibera _____
Iscrizione all'albo/elenco: _____ Qualifica: _____ Indirizzo: _____
Telefono: _____ Email: _____

CHE COS'E' IL DEPOSITO VINCOLATO

Il Deposito Vincolato è un prodotto attraverso cui il Cliente, a fronte della corresponsione da parte della Banca, di interessi concordati, si impegna a vincolare una somma di denaro per un determinato periodo di tempo. Tale somma di denaro non può essere incrementata o ridotta nel corso del rapporto. Il Cliente può chiedere l'estinzione anticipata del vincolo alla Banca che la concede a fronte del pagamento di una penale di estinzione anticipata, come dettagliato nella sezione Recesso e Reclami - Recesso dal contratto. La richiesta di estinzione anticipata dovrà pervenire alla Banca con almeno 40 giorni di preavviso rispetto alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente.

Alla data di scadenza del periodo del vincolo o alla data di estinzione anticipata, la Banca provvederà a restituire la somma di denaro depositata ed effettuerà i conteggi degli interessi maturati contabilizzandoli sul conto corrente indicato nel contratto di Deposito Vincolato (c.d. conto di appoggio) il primo giorno lavorativo successivo alle suddette date. Sul conto corrente verranno addebitate anche le spese, i costi e gli oneri attinenti al Deposito Vincolato. Può essere indicato come conto di appoggio del Deposito Vincolato un conto corrente ordinario in euro del quale il Cliente ha la titolarità presso la Banca. E' data al cliente la possibilità di utilizzare diversi conti di appoggio per gestire in maniera differenziata gli interessi creditor, i costi e gli oneri.

Il prodotto non è rivolto ai consumatori ed agli altri clienti al dettaglio (le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese)⁽¹⁾.

Caratteristiche del prodotto:

- Durata predeterminata del contratto (per un periodo compreso tra 1 settimana e 12 mesi - non prorogabile);
- Possibilità di determinare l'importo dell'operazione con un minimo di euro 100.000;
- Possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di almeno 40 giorni, con il pagamento della penale di estinzione anticipata.

PRINCIPALI RISCHI

Il Deposito Vincolato è un prodotto che offre al Cliente un rendimento nominale predeterminato sulla base del tasso contrattualmente concordato dalle parti. Il Cliente sopporta il rischio che, in occasione di rialzo dei tassi di mercato, le somme vincolate non possano essere reinvestite ai nuovi e migliori rendimenti offerti dal mercato (se non dietro pagamento di una penale).

Il Cliente, inoltre, sopporta il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare in tutto o in parte le somme depositate unitamente alle competenze maturate. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a €100.000,00. Oltre tale importo il Cliente resta esposto al rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16/11/2015 - volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche.

⁽¹⁾ Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29/7/2009 e successive modifiche.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di costo riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi legati al Deposito Vincolato, fermi restando i costi sostenuti per il "conto di appoggio" per i quali si può far riferimento al documento di sintesi del conto corrente.

VOCI DI COSTO (VALORI ESPRESSI IN EURO)			
Spese	Spese di apertura del Deposito Vincolato	Non previste	
	Spese di chiusura del Deposito Vincolato	0,00	
	Spese per giroconti dal conto di appoggio	Non previste	
	Spese per giroconti verso conto di appoggio	Non previste	
Tasso creditore annuo nominale di interesse ⁽²⁾		0,010000 %	
Convenzione calcolo degli interessi	Calcolo degli interessi	Alla scadenza del vincolo o alla data di estinzione anticipata	
	Base di calcolo	Giorni effettivi/365 ⁽³⁾	
Ritenuta fiscale sugli interessi	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti		
Imposta di bollo	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti		
Penale di estinzione anticipata	$P \text{ (Penale)} = K * [(T_1 - T_0) + L] * gg / 36500$ dove: P: costo di sostituzione, sempre compreso tra 0 (minimo) e l'importo degli interessi maturati fino alla data di estinzione (massimo); K: importo nominale dell'Operazione da estinguere; T ₀ : parametro di riferimento pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, e consultabile sui principali provider finanziari (ad esempio, Bloomberg), alla data di accensione del deposito riferito alla durata del deposito; T ₁ : parametro pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, e consultabile sui principali provider finanziari, alla data di estinzione anticipata e riferito alla durata residua del deposito; L: spread di liquidità, pari a 0,25; gg: durata residua dell'operazione calcolata in giorni di calendario a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente. I tassi sulle durate non quotate sui mercati saranno determinati per interpolazione lineare.		
Valuta	Valuta di accredito del Deposito Vincolato	Pari alla valuta di addebito sul conto di appoggio	
	Valuta di addebito del Deposito Vincolato	Pari alla valuta di accredito sul conto di appoggio	
Principali vincoli operativi	Operatività consentita	Solo giroconti da e verso il conto di appoggio	
Trasmissione documenti	Invio documenti di trasparenza in formato cartaceo	0,00 (ad invio)	
	Invio documenti di trasparenza in formato elettronico	gratuito	
	Rimborso spese per rilascio copia di documentazione	0,00 per ogni singolo duplicato, con un tetto massimo di 0,00	
	Lettera contabile in formato cartaceo	Per invio	Giornaliero 0,65
			Decadale 1,30
Mensile 2,00			
Lettera contabile in formato elettronico	Per invio	0,00	

⁽²⁾ Il tasso creditore annuo nominale di interesse verrà concordato fra cliente e banca in base alle caratteristiche dell'operazione; quello riportato in tabella è il minimo garantito.

⁽³⁾ Il divisore sarà 366 nel caso di anno bisestile

RECESSO E RECLAMI

Le somme depositate dal Cliente sono vincolate fino alla data di scadenza del periodo di vincolo. Il Cliente può chiedere l'estinzione del Deposito ed il rimborso delle somme anche prima della scadenza del periodo di vincolo, purchè la richiesta pervenga per iscritto alla Banca con almeno 40 giorni di preavviso rispetto alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente. La richiesta di recesso, così come le altre comunicazioni, può essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o telex agli indirizzi che il Cliente e la Banca concorderanno alla sottoscrizione del contratto. Alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente, le somme presenti nel Deposito Vincolato verranno svincolate ed accreditate sul conto di appoggio, unitamente agli interessi maturati nel periodo di deposito; la Banca addebiterà al Cliente la penale per l'estinzione anticipata conteggiata nel seguente modo:

$$P \text{ (Penale)} = K * [(T_1 - T_0) + L] * gg / 36500$$

dove:

- P: costo di sostituzione, sempre compreso tra 0 (minimo) e l'importo degli interessi maturati fino alla data di estinzione (massimo);
- K: importo nominale dell'Operazione da estinguere;
- T₀: parametro di riferimento pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, e consultabile sui principali provider finanziari (ad esempio, Bloomberg), alla data di accensione del deposito riferito alla durata del deposito;
- T₁: parametro pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, e consultabile sui principali provider finanziari, alla data di estinzione anticipata e riferito alla durata residua del deposito;
- L: spread di liquidità, componente aggiuntiva che remunera la Banca per il servizio di estinzione anticipata, pari a 0,25
- gg: durata residua dell'operazione calcolata in giorni di calendario a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente.
- I tassi sulle durate non quotate sui mercati saranno determinati per interpolazione lineare.

La Banca potrà anch'essa esercitare la facoltà di recesso dal contratto, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest'ultimo, con un preavviso di 60 giorni. In tali casi la Banca applicherà le spese di chiusura del Deposito Vincolato nonchè, in presenza di giustificato motivo, la penale di estinzione anticipata. La penale di estinzione anticipata - oltre alle spese di chiusura del Deposito Vincolato - sarà altresì applicata a seguito dell'estinzione anticipata del Deposito Vincolato quale conseguenza della chiusura del Conto di appoggio per giustificato motivo da parte della Banca.

RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

Il Cliente, se preferisce, può fare ricorso diretto all'Autorità Giudiziaria competente.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

LEGENDA	
CONTO DI APPOGGIO	Conto corrente ordinario di cui il Cliente è titolare presso la Banca, sul quale verranno prelevate le somme da vincolare e sul quale alla scadenza del periodo di vincolo o, alla data di estinzione anticipata, verranno accreditate le somme svincolate e gli interessi maturati ed addebitate le spese, i costi e gli oneri attinenti al Deposito Vincolato. E' data al cliente la possibilità di utilizzare diversi conti di appoggio per gestire in maniera differenziata gli interessi creditorî, i costi e gli oneri.
ESTINZIONE ANTICIPATA	Facoltà di estinguere anticipatamente il vincolo rispetto al termine contrattuale concordato
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditorî); il tasso indicato è al lordo della fiscalità.